



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 15 del 13 giugno 2023

Focus settimanale:

- **Locazioni a canone concordato con IMU ridotta**
- **Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nel Modello Redditi**
- **Il trattamento delle perdite su crediti per le imprese in regime di contabilità semplificata – seconda parte**
- **Decreto “alluvione” e sospensione versamenti**
- **Gli acconti delle imposte 2023**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



8

In breve.....	10
Locazioni a canone concordato con IMU ridotta	10
Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nel Modello Redditi	12
L'Approfondimento.....	15
Il trattamento delle perdite su crediti per le imprese in regime di contabilità semplificata – seconda parte	15
L'Approfondimento.....	23
Decreto “alluvione” e sospensione versamenti	23
L'Approfondimento.....	29
Gli acconti delle imposte 2023.....	29

Flash di stampa



Giurisprudenza sui bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 03.06.2023	Nel 2022 si sono registrate le prime pronunce della Cassazione relative a illeciti penali sui bonus edilizi, come ad esempio la legittimità del sequestro impeditivo nei confronti del cessionario del credito, poiché si è in presenza di cose pertinenti al reato.
Proroga versamento imposte al 20.07.2023	IL SOLE 24 ORE 03.06.2023	La proroga al 20.07.2023 consentirebbe di versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il 21.08.
Sospensione termini per i contribuenti colpiti dall'alluvione	IL SOLE 24 ORE 03.06.2023	Il D.L. 61/2023, in vigore dal 2.06.2023 stabilisce che nei Comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio vi sia la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1.05 e il 31.08.2023.
ISA periodo d'imposta 2023	ITALIA OGGI 03.06.2023	Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per l'anno 2022, per effetto dei correttivi straordinari adottati anche per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022, considereranno anche il livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
Acconto IMU 2023	IL SOLE 24 ORE 05.06.2023	Entro il 16.06.2023 va versato l'acconto Imu 2023 con le regole del 2022 ossia applicando l'aliquota e la detrazione (per le sole prime case di pregio) dei 12 mesi dell'anno precedente.
Sanatoria criptoattività	IL SOLE 24 ORE 05.06.2023	Ci sono delle incertezze riguardanti la sanatoria delle criptoattività ex art. 1, c. 140, L. 29.12.2022, n. 197 in quanto la norma non fissa alcuna data entro cui presentare l'istanza di emersione, né le modalità di emersione.
Conversione del D.L. Bollette	IL SOLE 24 ORE 06.06.2023	Le maggiori novità introdotte dalla legge di conversione n. 56/2023 del D.L. 34/2023

		<p>riguardano i nuovi soggetti che possono usufruire della rottamazione quater e la libertà di scelta su come versare le rate per definire le liti pendenti. Le proroghe stabilite dal DL. 34/2023 (adesione e definizione degli atti, sanatoria irregolarità formali, ravvedimento operoso speciale, definizione liti pendenti, conciliazione e rinuncia) sono state confermate.</p>
<p>Superbonus e varianti al progetto</p>	<p>ITALIA OGGI 06.06.2023</p>	<p>In base al D.L. 11/2023 si conserva l'aliquota maggiorata del 110% e la possibilità di scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito anche se si apportano varianti all'opera solo se le modifiche riguardano il progetto.</p>
<p>Superbonus e alluvione</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 06.06.2023</p>	<p>L'art. 1, c. 10 D.L. 61/2023 (decreto Alluvione), in tema di superbonus 110%, prevede la detrazione fino al 31.12.2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto.</p>
<p>Flax tax incrementale</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 07.06.2023</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in bozza sul tema della flat tax incrementale, che resterà in consultazione e sarà possibile trasmettere osservazioni entro il 15.06.2023.</p>
<p>Sospensione versamenti e adempimenti per alluvione</p>	<p>ITALIA OGGI 07.06.2023</p>	<p>L'art. 11 D.L. 61/2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1.06.2023, sospende dal 1.05.2023 fino al 30.06.2023, senza applicazione di sanzioni né di interessi e senza segnalazioni alla Centrale dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il diritto annuale alla Camera di commercio; • Gli adempimenti contabili di società da effettuare entro il 30.06.2023; • Pagamento di rate e mutui; • Canoni di locazioni di immobili divenuti inesigibili o di immobili strumentali all'attività.
<p>Visto di conformità "ora per allora"</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 07.06.2023</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con una Faq ha precisato che il visto di conformità "ora per allora", introdotto dal Decreto Aiuti-bis, può essere redatto in forma libera e non deve</p>

essere comunicato alla stessa Agenzia in quanto non è una condizione necessaria all'esercizio dell'opzione.

Bonus acquisto beni strumentali nel modello Redditi

IL SOLE 24 ORE
07.06.2023

L'Agenzia delle Entrate, con 2 Faq pubblicate il 5.06.2023 ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l'agevolazione per l'acquisto di beni nuovi strumentali e alla relativa compilazione del modello Redditi.

Codice dei contratti pubblici

IL SOLE 24 ORE
09.06.2023

In base al D.lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce che per i nuovi contratti stipulati variano le regole per l'assolvimento dell'imposta di bollo, rispetto agli altri contratti digitali o analogici a partire dal 01.07.2023.

Comuni alluvionati e rottamazione-quater

IL SOLE 24 ORE
10.06.2023

Per i contribuenti che alla data del 1.05.2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, indicati nell'allegato 1 del D.L. 61/2023, i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.

L'Agenzia interpreta



Cessione crediti
controversi con Iva

INTERPELLO
N. 334
DEL 01.06.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la cessione di diritti patrimoniali controversi, a fronte dell'accollo delle spese legali e di una quota dell'eventuale somma recuperata dalla controparte in caso di esito favorevole della lite, costituisce ai fini Iva una prestazione di servizi imponibile.

Gestione portafoglio
da parte della
stabile
organizzazione

INTERPELLO
N. 336
DEL 01.06.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la stabile organizzazione che svolge attività di promozione e di commercializzazione in Italia dei servizi di gestione di portafoglio erogati dalla casa madre estera, procurando e gestendo la clientela nazionale, assume il ruolo di debitore dell'Iva sulle operazioni effettuate dalla casa madre nel territorio dello Stato.

Trattamento Iva dei
buoni spesa

INTERPELLO
N. 341
DEL 05.06.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che i "buoni spesa" sono qualificabili come "buoni sconto" ai fini Iva se conferiscono al possessore il diritto di ottenere uno sconto, ossia una riduzione del prezzo di vendita di specifici prodotti individuati solo al momento del successivo acquisto.

Riserve da derivati
fuori
dall'extraprofitto
energetico

INTERPELLO
N. 339
DEL 05.06.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che le riserve da "cash flow hedge" non si considerano parte del patrimonio netto rilevante per il calcolo del contributo di solidarietà delle imprese del settore energetico previsto dalla L. 197/2022.

Polizza assicurativa
per visto di
conformità nelle Stp

INTERPELLO
N. 335
DEL 01.06.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene legittimo che la società di professionisti stipuli, ai sensi degli artt. 1890 e 1891 c.c., in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, vogliono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

Irap su incarichi di sindaco da parte di componenti di studio associato	INTERPELLO N. 338 DEL 05.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che gli incarichi di sindaco e di amministratore assunti dagli associati di uno studio professionale vanno assoggettati ad Irap dopo le modifiche della legge di Bilancio 2022.
Riserva da affrancamento e imposta sostitutiva	INTERPELLO N. 344 DEL 05.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha informato che nel caso di errore nel conteggio dell'imposta sostitutiva per affrancare le riserve di rivalutazione iscritte a seguito del riallineamento, a causa della circolare n. 6/E/2022, è possibile chiederla a rimborso o portarla in compensazione se la riserva è stata valutata al netto dell'imposta sostitutiva.
Esclusi da svalutazione i crediti coperti da garanzia	INTERPELLO N. 340 DEL 05.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito alcuni aspetti in merito alla svalutazione dei crediti e alla determinazione della base di conteggio.
Compensi reversibili esteri agli amministratori	INTERPELLO N. 330 DEL 01.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che non è necessario applicare la ritenuta del 30% sui compensi reversibili di amministratore corrisposti alle consociate estere, nel caso non vi sia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Blocchi modelli 730 incoerenti o irregolari	PROVVEDIMENTO N. 203543/2023	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha individuato gli elementi di incoerenza che potrebbero far scattare il blocco dei rimborsi d'imposta contenuti nei modelli 730/2023.

Il Giudice ha sentenziato



Illeciti fiscali ed esdebitazione

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 15359/2023

La Cassazione ha stabilito che non precludono l'esdebitazione gli illeciti fiscali commessi dalla società molto prima del fallimento.

Interposizione nel trust

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 5276/2022
N. 9890/2023

La Cassazione ha stabilito che perché possa sostenersi l'interposizione nel Trust ex art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973, bisogna accertare che l'interponente disponga delle risorse del soggetto interposto "uti dominus" e deve trattarsi di una prova "alquanto rigorosa".

Fermo amministrativo dell'auto uso promiscuo dell'amministratore

CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUNARIA DI
SECONDO GRADO
DELLE MARCHE
N. 163/3/2023

La C.G.T ha precisato che anche l'auto dell'amministratore della società di mera gestione immobiliare può essere colpita dalla misura cautelare del fermo amministrativo, in quanto è onere del contribuente dimostrare in concreto l'indispensabilità del bene ai fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non potendosi considerare a priori il bene come strumentale all'attività d'impresa.

Robin tax

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 15698/2023

La Cassazione ha sancito che l'estensione della Robin tax ai contribuenti con ricavi più bassi, introdotta a giugno 2013 si applica solo a partire dal 2014. Per questo motivo è dovuto il rimborso per l'eventuale pagamento relativo all'anno 2013, considerando quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto del Contribuente.

Frode e buona fede

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 15749/2023

La Cassazione ha stabilito che l'Iva detratta in buona fede non può essere recuperata in quanto non vi è consapevolezza nella frode commessa dal proprio fornitore se i soggetti con cui si interfaccia sono riconosciuti operatori del settore.

Perdita della
rateizzazione

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 16062/2023

La Cassazione ha precisato che il termine ultimo per il versamento delle rate (ossia la scadenza della rata successiva) non può essere sforato.

Rimborso ritenute
sui dividendi e
direttiva madre-
figlia

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 16173/2023

La Cassazione non consente il rimborso delle ritenute operate sui dividendi in applicazione della direttiva madre-figlia se la società madre non è il titolare effettivo.

Rimborso Iva in
assenza di
operazioni attive

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 15570/2023

La Cassazione ha sancito che la società che acquista beni può chiedere, anche senza effettuare operazioni attive, il rimborso Iva.

Modifica della
dichiarazione
doganale

CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA
C-640/21

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che non è possibile modificare la dichiarazione doganale se l'operatore ha dichiarato per errore un numero di prodotti inferiori rispetto a quelli effettivamente importati.

Rimborsi spese al
medico senza
ritenute

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 14923/2023

La Cassazione ha sancito che il rimborso delle spese di viaggio al medico che si reca in un Comune fuori residenza non è soggetto alla ritenuta Irpef.

In breve

Locazioni a canone concordato con IMU ridotta

Per l'immobile abitativo locato con un contratto a canone concordato ex L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 754 della L. 160/2019 è ridotta del 25%. Questa agevolazione, è stata introdotta, a partire dal 2020, dal comma 760 dell'art. 1 della L. 160/2019, ed opera in maniera "automatica", a prescindere dalla singola delibera comunale che, eventualmente, può prevedere ulteriori riduzioni.

La riduzione si applica innanzitutto ai contratti, ex art. 2 comma 3 della L. 431/98, che hanno lo scopo di soddisfare le esigenze abitative durature del conduttore e redatti in conformità alle pattuizioni e alle bozze previste negli accordi territoriali conclusi tra le associazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori. Il canone non può superare i valori prefissati negli accordi stessi e la durata minima non può essere inferiore a tre anni con una proroga di due anni in due anni, fatta salva la facoltà di disdetta o rinuncia al rinnovo ex art. 2 comma 5 della L. 431/98.

L'agevolazione si applica anche ai contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5 comma 1 della L. 431/98 e a quelli stipulati con studenti universitari ex art. 5 comma 2 della L. 431/98.

I primi, di durata compresa tra uno e 18 mesi, servono per soddisfare le esigenze abitative transitorie del locatore o del conduttore e anche in questo caso devono rispettare i limiti di canone, le pattuizioni e la forma indicati negli accordi territoriali.

I secondi, previsti nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore ex RD 1592/33 e L. 508/99, nonché nei Comuni limitrofi, possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 3 del DM 16 gennaio 2017, esclusivamente con studenti iscritti a corsi universitari o di formazione *post* laurea residenti in un Comune diverso da quello del corso. Anche in questo caso occorre rispettare i limiti di canone, le pattuizioni e la forma indicati negli accordi territoriali stipulati dai singoli Comuni. La durata del contratto, non può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

I Comuni possono inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 431/98, prevedere ulteriori aliquote più favorevoli per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale

alle condizioni definite negli accordi territoriali. Questi accordi vengono periodicamente rivisti sulla base delle convenzioni nazionali.

La prima convenzione, datata 8 febbraio 1999, cui è seguito il DM 30 dicembre 2002, precisava che l'assistenza delle organizzazioni di categoria alla stipula dei contratti era meramente facoltativa, per cui il contratto era valido anche se privo della sottoscrizione di tali soggetti. Successivamente il DM 16 gennaio 2017, emanato in base alla nuova convenzione nazionale datata 25 ottobre 2016, ha introdotto una diversa disciplina, obbligando le parti a richiedere l'assistenza, nella definizione del canone, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori oppure, l'attestazione successiva, da parte di almeno un'organizzazione firmataria dell'accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, con esclusione della possibilità di autocertificare i requisiti.

L'attestazione di rispondenza, (risoluzione n. 31/2018 dell'Agenzia delle Entrate), costituisce un elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e quindi, per i contratti redatti sulla base di accordi territoriali che abbiano recepito il DM 16 gennaio 2017, risulta obbligatoria anche per beneficiare della riduzione *ex lege* dell'IMU.

Questo documento, una volta rilasciato, in base all'art. 7 del DL 73/2022, può essere fatto valere per tutti i contratti di locazione successivi, purché non varino il contenuto del contratto e le caratteristiche del fabbricato o l'accordo territoriale del Comune cui si riferisce.

L'attestazione invece, non è necessaria per i contratti di locazione relativi ad abitazioni site in Comuni che non abbiano adeguato i propri accordi territoriali alle disposizioni del DM 16 gennaio 2017, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 30 dicembre 2002, oppure per quei contratti sottoscritti prima all'adeguamento degli accordi territoriali, anche se oggetto di successive proroghe.

Infine si ricorda che, ai sensi delle istruzioni di cui al DM 29 luglio 2022, che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU, per le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98, è venuto meno l'obbligo dichiarativo, dal momento che ormai i Comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta da parte del contribuente, questo tramite la piattaforma Puntofisco.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nel Modello Redditi

L'Agenzia delle Entrate il 05.06.2023 ha pubblicato sul proprio sito due Faq relative all'indicazione del credito d'imposta beni strumentali 4.0 nel modello Redditi 2023.

1. Credito d'imposta beni strumentali 4.0 – Investimenti 2020

La prima risposta affronta il caso dell'impresa che ha sostenuto investimenti in beni 4.0 effettuati nel periodo d'imposta 2020 con interconnessione "tardiva" nel 2022: l'investimento andava esposto nel Modello Redditi 2021 o in Redditi 2023?

La risposta fornita dall'Agenzia delle entrate si applica tutte le volte in cui l'anno di effettuazione dell'investimento e l'anno di interconnessione non corrispondano. Come suggeriscono le istruzioni per la compilazione del quadro RU, l'Agenzia ha affermato che *"Con riferimento alla fattispecie sopra esposta, il credito maturato e l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l'acquisto di beni strumentali di cui all'Allegato A o B della Legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021"*.

L'investimento in un bene strumentale 4.0 e il relativo credito vanno riportati nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato. Solamente in caso di un investimento prenotato entro i termini previsti si applica una deroga, vediamo con un esempio.

L'impresa Alfa srl effettua un investimento in bene strumentale materiale 4.0 di euro 100.000 il 16.11.2020 ma interconnesso nel 2022. Sia il credito maturato, pari a 50.000 euro (50% ai sensi del comma 1056 dell'articolo 1, L. 178/2020), sia l'investimento sostenuto, vanno indicati nel modello Redditi 2021 periodo d'imposta 2020.

Diversamente, Alfa srl dovrà presentare una dichiarazione integrativa al modello Redditi 2021, compilando il quadro RU in questo modo:

Riprendendo l'esempio dell'impresa Alfa srl, ipotizziamo che abbia effettuato un investimento in un bene strumentale materiale 4.0 di euro 100.000 nel 2022, con prenotazione entro il 31.12.2021. Alfa avrebbe dovuto indicare sia il credito maturato, pari a 50.000 euro (50% ai sensi del comma 1056 dell'articolo 1, L. 178/2020), sia l'investimento nel modello Redditi 2022 periodo d'imposta 2021 nel modo qui sotto indicato procedendo, in caso contrario, con l'invio di una dichiarazione integrativa.

SOCIETÀ DI CAPITALI
2022
agenzia entrate

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito
Crediti d'imposta	RU1			2L
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² 50.000,00 ³² ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³ 50.000,00		
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini		,00
	RU8	Credito d'imposta riversato		,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		50.000,00
	RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 31 dicembre 2022)		
		Investimenti c.1054		
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw
		,00	,00	,00
		Investimenti c.1056		100.000,00
		Investimenti c.1058		,00

L'Approfondimento

Il trattamento delle perdite su crediti per le imprese in regime di contabilità semplificata – seconda parte

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi del regime delle perdite d'esercizio applicabile alle imprese in contabilità semplificata.

Dopo aver brevemente riepilogato la normativa precedente, in vigore fino al 31.12.2017, abbiamo iniziato ad esaminare l'attuale disciplina, che, come abbiamo visto, si è allineata con quella dei soggetti IRES e ci siamo, poi, soffermati sul regime transitorio previsto per i soli soggetti in contabilità semplificata che hanno maturato perdite d'esercizio nel biennio 2018 – 2019 e nel periodo d'imposta 2017.

Ricordiamo a tal proposito, che soprattutto le perdite d'esercizio del 2017 hanno avuto un forte impatto per i soggetti in contabilità semplificata a causa del passaggio obbligato al regime di cassa introdotto dalla Legge n. 232/2016.

Di seguito, concluderemo la nostra analisi sulla disciplina transitoria, riportando le indicazioni rese dalla prassi amministrativa e focalizzeremo la nostra attenzione sulla corretta indicazione delle perdite d'esercizio nel modello Unico PF e SP del 2023.

La disciplina transitoria per le perdite d'esercizio – le osservazioni dell'Ufficio

Con la circolare n. 8/E/2019 l'Agenzia delle Entrate dopo aver rilevato che la modifica apportata all'art. 8 del TUIR **“ritrova la sua ratio altresì nella volontà del Legislatore di superare il problema verificatosi per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa e che ha comportato l'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo loro il riporto delle perdite”**, ha osservato che la rilevazione di **“grandi volumi di perdite”** attribuibili alla **“non rilevanza”** delle rimanenze di magazzino nella determinazione del reddito del primo anno di applicazione del **“nuovo regime”** (2017) ha **“indotto il Legislatore a ridurre gli squilibri**

che potevano generarsi prevedendo un regime transitorio di utilizzo delle predette perdite finalizzato a contemperare sia gli interessi dei soggetti che le hanno prodotte, consentendo il riporto delle perdite, sia gli interessi erariali riducendo il loro impatto sul gettito, consentendo un riporto parziale delle stesse”.

Nello stesso documento di prassi è stato, inoltre, rilevato che le limitazioni previste per l'utilizzo delle perdite registrate nel triennio 2017 – 2019 risultavano applicabili anche a quei soggetti che avevano successivamente adottato il regime della contabilità ordinaria.

Così recita, infatti, la citata circolare **“la limitazione prevista dalla disposizione normativa intende colpire l'ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata ... e, quindi, opera indipendentemente dall'eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria”.**

Segue una tabella di riepilogo.

Annualità perdita	La compensazione delle perdite nel periodo transitorio			La compensazione delle perdite a regime
	2018	2019	2020	Dal 2021
2017	40%	40%	60%	80%
2018	-	40%	60%	80%
2019	-	-	60%	80%

La risposta a interpello n. 45/E/2020

Significativi chiarimenti circa l'utilizzo delle perdite d'esercizio per i soggetti in contabilità semplificata sono stati resi dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 45/E/2020.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che durante il periodo transitorio le perdite d'esercizio possono essere compensate integralmente nel periodo di cessazione

dell'attività, senza dover rispettare i limiti di deduzione (40% - 60%) previsti per il triennio 2017 – 2019.

Il caso dei specie riguardava una società in contabilità semplificata, cessata nel 2019, che chiedeva di poter compensare integralmente:

- le perdite conseguite nel 2017. Primo anno di applicazione del regime di cassa che, come sappiamo, aveva inibito l'inserimento delle rimanenze finali tra i componenti positivi di reddito;
- con il reddito generato nel 2018 a seguito della vendita delle rimanenze di magazzino e senza dover, quindi, osservare la modulazione della deduzione delle perdite prevista per il triennio 2017 – 2019.

Ebbene, dopo aver:

- confermato che il fine della ripartizione triennale della deduzione delle perdite è quello di **“evitare perdite di gettito, suscettibili di verificarsi a ridosso del passaggio dal principio di competenza a quello di cassa”**;
- chiarito che la perdita di gettito era stata causata:
 - ✓ dal concorso negativo alla formazione del reddito d'imposta, calcolato secondo il principio di cassa, delle rimanenze iniziali;
 - ✓ dal mancato inserimento tra i componenti positivi delle rimanenze finali;

l'Amministrazione Finanziaria ha rilevato che la vendita integrale delle rimanenze nel 2018 e il conseguente assoggettamento a tassazione delle stesse, a seguito della cessazione dell'attività, aveva escluso una possibile perdita di gettito erariale.

Per queste ragioni, l'Ufficio ha riconosciuto la compensazione integrale delle perdite fiscali fino a concorrenza del reddito conseguito e il contribuente, nell'anno di cessazione dell'attività (2018), ha potuto dedurre integralmente le perdite d'impresa dell'anno 2017.

Le perdite nel modello Unico

Nel corso di questa disamina abbiamo appreso che per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2019 le perdite fiscali registrate dai soggetti IRPEF sono trattate alla stessa **“stregua”** di quelle prodotte dai contribuenti IRES.

Di fatto, sono, quindi, riportabili illimitatamente nel tempo e utilizzabili nel limite dell'80% del reddito imponibile, se non sono riferite ai primi tre anni di attività. In quest'ultimo caso non è prevista, infatti, alcuna limitazione.

Rammendiamo, inoltre, che dal periodo d'imposta 2021 il periodo transitorio previsto per il trattamento delle perdite maturate nel triennio 2017 – 2019 è da considerarsi esaurito.

Premesso ciò, riportiamo di seguito i righi del modello Unico PF e SP dell'anno 2023 riservati alla indicazione delle perdite conseguite dalle imprese IRPEF.

RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 80%		Misura Piena	3
		(di cui degli anni precedenti	1	2)
			,00	,00	,00

RG32	Perdite di impresa	Di periodo	In misura limitata	In misura piena	
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Modello Unico PF 2023 – l'indicazione delle perdite

Quando il modello Unico 2023 delle persone fisiche presenta un valore positivo (reddito) nel **rigo RG34, campo 2** occorre riportare, anzitutto, nel **rigo RG35, campo 3**, l'ammontare delle perdite conseguite nel 2022, derivanti:

- dalla partecipazione in società di persone;
- dalla partecipazione in società trasparenti, di cui all'art. 116 del TUIR¹. Perdite queste risultanti dal **quadro RH** e da indicare, se non già utilizzate in altri quadri di determinazione del reddito d'impresa.

¹ L'art. 116 del TUIR dispone che: "1. L'opzione di cui all'art. 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'art. 87 e gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59. 2-bis. Abrogato".

In mancanza di perdite di periodo o nel caso di importo insufficiente delle stesse è possibile in seconda battuta utilizzare l'eccedenza di perdita maturata negli esercizi precedenti, non compensata con altri redditi d'impresa dell'anno.

Ebbene, al verificarsi di una situazione di tal genere occorre riportare:

- nel **campo 1** le perdite degli esercizi precedenti, utilizzabili entro il limite dell'80% del reddito conseguito;
- nel **campo 2** le perdite dei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena (100%).

Segnaliamo, sempre a tal riguardo, che le perdite riportate nei **campi 1 e 2** costituiscono un di cui del **campo 3**.

Detto ciò, è importante, inoltre, aggiungere, che:

- le perdite in questione non possono essere utilizzate a copertura del reddito "**minimo**", derivante dalla partecipazione in società di comodo, di cui al **rigo RG26, campo 3**;
- le perdite dei soci maturate anteriormente all'opzione per la trasparenza fiscale non possono essere utilizzate per compensare i redditi conseguiti dalle società partecipate.

Ricordiamo, infine, che la quota residua della perdita va indicata nell'apposito prospetto del **quadro RS**, che accoglie l'ammontare delle perdite d'impresa non compensate nell'anno.

Perdite d'impresa non compensate		Perdite d'impresa	
		1	2
RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA (di cui relative al presente periodo	1 ,00	2 ,00
RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2) (di cui relative al presente periodo	1 ,00	2 ,00

Nello specifico:

- nel **rigo RS12, colonna 2** si devono indicare le perdite derivanti dall'attività d'impresa, utilizzabili ai sensi dell'art. 8, comma 3, primo periodo del TUIR², comprese quelle conseguite nell'anno 2022, da riportare in **colonna 1**;
- nel **rigo RS13, colonna 2** si deve dare evidenza delle perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili a norma dell'art. 84, comma 2 del TUIR³, compresa la perdita d'impresa del periodo d'imposta 2022, da indicare nella **colonna 1**;

Modello Unico SP 2023 – l'indicazione delle perdite

Per quanto attiene all'indicazione delle perdite d'impresa da riportare nel modello SP 2023 rileviamo che nel **rigo RG32, colonna 1** deve essere evidenziato l'ammontare delle perdite d'impresa conseguite nel 2022. Si pensi ad esempio alle perdite derivanti dalla partecipazione in società esercenti attività d'impresa, evidenziate nel **quadro RH**. A tal riguardo si precisa che l'importo da indicare non può eccedere il reddito d'impresa iscritto nel **rigo RG31** e non può, in ogni caso, essere utilizzato per abbattere il reddito "**minimo**", di cui al **rigo RG26**.

Appurato ciò, rileviamo che in caso di perdite d'impresa inferiori all'importo del reddito indicato nel **rigo RG31** è possibile procedere all'ulteriore compensazione, fino a concorrenza di detto reddito, con l'importo delle perdite pregresse, maturate a seguito di operazioni straordinarie e utilizzabili dalla società dichiarante.

Si pensi ad esempio alle perdite in capo alle società di capitali prima della trasformazione in società di persone, che non sono state dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa.

² L'art. 8, comma 3 del TUIR prevede che: "3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell'art. 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo art. 84".

³ L'art. 84, comma 2 del TUIR stabilisce che: "2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva".

Dopo queste premesse, passiamo alla compilazione del modello Unico SP 2023 segnalando che:

- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo del reddito d'impresa del **rigo RG31**, se positivo. Ricordiamo che in tal caso le perdite sono utilizzabili nella misura limitata dell'80% del reddito conseguito;

- in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo del reddito d'impresa del **rigo RG31**, se positivo.

Trattasi delle perdite maturate nei primi tre anni di attività, utilizzabili nella misura piena del 100%;

- in **colonna 4**, la somma delle perdite di cui alle **colonne 1, 2 e 3**.

Precisiamo che questo importo non può essere utilizzato per abbattere il "**reddito minimo**" di cui alla **colonna 1** del **rigo RG26** e non può, comunque, superare l'importo del **rigo RG31**, se positivo.

Osserviamo, infine, che l'eccedenza di perdite pregresse di cui alle **colonne 2 e 3** deve essere riportata nel **quadro RS** e più precisamente:

- nel **rigo RS5**, se riferita alle perdite utilizzabili nella misura limitata dell'80%;
- nel **rigo RS6**, se riferita alle perdite utilizzabili nella misura piena del 100%.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno	RS5	Perdite utilizzabili in misura limitata	,00
	RS6	Perdite utilizzabili in misura piena	,00

Segue un esempio.

Esempio 1

L'impresa Jolly Roger in contabilità semplificata presenta al termine del 2022 la seguente situazione:

- perdita 2017 € 100.000;
- reddito 2018 € 40.000;
- reddito 2019 € 50.000;
- reddito 2020 € 30.000;

- reddito 2021 € 10.000;
- reddito 2022 € 50.000.

La perdita è stata così utilizzata:

- € 16.000 euro nel 2018 (40.000 × 40%);
- € 20.000 euro nel 2019 (50.000 × 40%);
- € 18.000 nel 2020 (30.000 × 60%);
- € 8.000 nel 2021 (10.000 × 80%)

Di conseguenza, nel 2022 residua una perdita pregressa pari a € 38.000 (**100.000 - 16.000 - 20.000 - 18.000 - 8.000**) integralmente scomputabile dal reddito d'impresa 2022 perché inferiore all'80% di € 50.000 (50.000 × 80% = 40.000)

Il modello Unico PF2023 va, quindi, così compilato.

		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15		
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1	2	50.000,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 80%	Misura Piena	3
		(di cui degli anni precedenti)	
		1	2	38.000,00
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)			12.000,00

L'Approfondimento

Decreto “alluvione” e sospensione versamenti

PREMESSA

Nel precedente numero del quaderno abbiamo dato la prima informativa legata agli interventi contenuti nel D.L. 61/2023 denominato “Decreto alluvioni”. Ci siamo riservati di entrare nel dettaglio delle previsioni normative a seguito di una più attenta analisi dei contenuti dello stesso.

In questo intervento, andremo ad analizzare le statuizioni riferite alle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti.

Versamenti tributari e previdenziali

L'articolo 1 del decreto contiene le previsioni di sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che all'1/5/2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati (elenco riportato nel precedente numero del quaderno) e riguarda i versamenti tributari in scadenza nel periodo 1/5 – 31/8/2023.

Oltre ai versamenti delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi, la sospensione ricomprende i versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Convolti nella sospensione sono anche i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente o redditi ad essi assimilati) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta.

Attenzione, però che non sono stati richiamati gli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73. Pertanto si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. Si auspica una estensione in sede di conversione in legge.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20/11/2023.

Coloro che avessero già provveduto a versare delle somme che, a seguito del decreto potevano fruire della sospensione, la norma stabilisce che non si darà luogo al rimborso.

Sono, quindi, differiti al 20/11/2023 i seguenti versamenti:

- IVA mese di aprile o del primo trimestre, maggio, giugno e luglio o del secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16/5, 16/6, 17/7 e 21/8;
- IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16/6.

La sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede o residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (così, ad esempio, è sospesa l'IMU di un immobile situato a Vicenza di proprietà di un soggetto residente a Cesena);

- ritenute d'acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16/5, 16/6, 17/7 e 21/8 operate su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente;
- prima e seconda rata fissa 2023 contributi IVS artigiani e commercianti, in scadenza rispettivamente il 16/5 e 21/8;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16/5, 16/6, 17/7 e 21/8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi ed i premi INAIL.

Allo stesso modo sono sospesi i termini amministrativi di invio del modello UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio il cui invio doveva essere eseguito rispettivamente entro il 31/5, 30/6, 31/7 e 31/8.

Chiaramente, anche le scadenze legate al modello REDDITI e IRAP 2023 concernenti il saldo ed il primo acconto delle relative imposte viene rinviato. Stessa sorte per i soggetti che avevano deciso di unificare anche il versamento del saldo della dichiarazione IVA ai termini per i versamenti delle imposte.

Abbiamo visto che i datori di lavoro vedono sospesi i termini per versare le ritenute in qualità di sostituti; attenzione, però, che nel testo del decreto non è prevista la sospensione della trattenuta dalla busta paga.

Adempimenti tributari

Come abbiamo appena visto con riferimento ai versamenti, allo stesso modo sono sospesi i termini previsti dalla normativa relativi agli adempimenti tributari, originariamente in scadenza nel periodo 1/5 – 31/8/2023

Per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede o che operano nei territori alluvionati, anche per conto di aziende o clienti non operanti in tali territori. La conseguenza è che nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi.

Conseguenza della sospensione è che vengono differiti al 20/11/2023:

- la presentazione dei modelli INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno o secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25/5, 26/6, 25/7 e 25/8;
- la presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni e delle prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all'OSS, da presentare entro il 31/7/2023;
- la presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31/5/2023.

Questi adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 20/11/2023.

Cartelle e avvisi di pagamento

Sono sospesi anche i termini per il versamento sia di tributi che di contributi la cui originaria scadenza sia compresa nel periodo 1/5 – 31/8/2023 derivanti da:

- le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- gli avvisi di accertamento e di addebito INPS esecutivi ex articoli 29 e 30, DL n. 78/2010.
- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali o dai soggetti affidatari ex RD n. 639/1910;

- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

Questi versamenti sospesi riprenderanno alla scadenza del periodo di sospensione, ossia dall'1.9.2023.

Tregua fiscale

Anche coloro che hanno aderito alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale" prevista dall'art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) i cui versamenti erano in scadenza nel periodo 1/5 – 31/8/2023 godono della sospensione, che interessa specificatamente:

- la definizione agevolata degli avvisi bonari;
- la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definatori (conciliazioni ex articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e reclamo con mediazione ex articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.6.2023.

I versamenti interessati da questa sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20/11/2023.

Attenzione, però, che questa sospensione non produce effetto su alcune definizioni i cui termini originari sono stati già differiti per la generalità degli interessati dal DL n. 56/2023, c.d. "Decreto Bollette". Riguarda, cioè:

- il "ravvedimento speciale" il cui termine scadente il 2/10/2023;
- la regolarizzazione violazioni formali dove il termine scadente il 31/10/2023;
- la definizione o conciliazione agevolata delle liti pendenti il cui termine scadente il 2/10/2023;
- la rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione, termine che scade il 2/10/2023.

Rottamazione quater

Anche i termini previsti per la rottamazione quater vengono prorogati di 3 mesi, quindi gli slittamenti sono i seguenti:

- dal 30/6 al 30/9/2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30/9 al 31/12/2023 il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31/10/2023 al 31/1/2024 il termine per il versamento in unica soluzione o la prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30/11/2023 al 29/2/2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch'essa pari al 10% dell'importo dovuto).

Chiaramente, la proroga si riflette anche sul piano rateale il quale subirà di uno slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive:

- la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024;
- la quarta entro il 31.7.2024;

e così a seguire per le rate successive.

Lo slittamento coinvolge anche la data a partire dalla quale saranno dovuti gli interessi del 2% annuo, il cui inizio è spostato dall'1/11 all'1/2/2024.

È prorogata dal 31/10/2023 al 31/1/2024 la data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese riferite a dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

Schematizzando:

	Termine originario abrogato	Termine prorogato per la generalità dei soggetti dal DL 51/2023	Termine di proroga per gli alluvionati del DL 61/2023
Presentazione della domanda	30/4/2023	30/6/2023	30/9/2023
Comunicazione di accettazione dall'Ente	30/6/2023	30/9/2023	31/12/2023
Versamento 1 ^a rata o unica soluzione	31/7/2023	31/10/2023	31/1/2024

Rate successive	30/11/2023 (2 ^a rata del 10%) 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ogni anno a partire dal 2024	29/2/2024 (2 ^a rata del 10%) 31/5, 31/7, 30/11, 28/2 a partire dal 2024
-----------------	---	--

Detrazione 110%

Anche la detrazione riferita al superbonus 110% prevista dall'articolo 119, comma 8/bis, secondo periodo del D.L. 34/2020 viene prorogata e coinvolge le spese sostenute fino al 31.12.2023 relativamente agli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati. Visto il richiamo normativo contenuto nel decreto alluvione, la proroga dei tre mesi coinvolge esclusivamente gli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari.

Giudizi amministrativi e tributari

L'articolo 3 del decreto sancisce la sospensione dall'1/5 al 31/7/2023 dei termini processuali relativi a tutti gli atti inerenti i giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, dove almeno una delle parti fosse stata residente, domiciliata o avesse avuto sede al 1/5/2023 nei territori colpiti dall'alluvione. Si tratta di:

- proposizione di atti introduttivi del giudizio;
- impugnazioni;
- proposizione di ricorsi amministrativi.

Si gode della sospensione anche quando uno dei difensori avessero avuto al 1/5/2023 la residenza o lo studio legale nei territori alluvionati.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Nei casi di deposito documenti, memorie o brevi repliche dove i giorni vengono calcolati a ritroso, e nel caso in cui il termine scade nel periodo di sospensione, sarà la data dell'udienza ad essere spostata.

Altro slittamento riguarda le udienze fissate nel periodo della sospensione le parti potranno chiedere il rinvio con apposita istanza; chiaramente le parti istanti (compreso il difensore) devono avere residenza o sede dello studio nei comuni interessati dall'alluvione.

L'Approfondimento

Gli acconti delle imposte 2023

PREMESSA

Entro il 30.06.2023, ovvero entro il 31.07.2023 con maggiorazione dello 0,40%, scadono i versamenti del saldo e primo acconto delle imposte dovute dai contribuenti IRPEF, IRES e IRAP. Per i soggetti IRES che approvano il bilancio nel termine lungo dei 180 giorni, il versamento del saldo e primo acconto "slitta" al 31.07.2023, ovvero al 30.08.2023 con maggiorazione dello 0,40%.

Si rammenta che dal 2022 trova applicazione l'esonero IRAP per tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, a prescindere dal principio dell'autonoma organizzazione e dal possesso di beni strumentali.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio, modalità di determinazione e di versamento del saldo 2022 e degli acconti delle imposte dovute per l'anno 2023 dai soggetti IRPEF, IRES e IRAP.

IL SALDO DELLE IMPOSTE 2022

Il saldo del pagamento delle imposte IRPEF, IRES e IRAP è determinato quale differenza fra l'imposta risultante dal Modello Redditi (o Irap) 2023 e quanto già versato a titolo di acconto.

Come in passato, l'imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:

- non superiore a 12 Euro, con riferimento all'IRPEF, relative addizionali e all'IRES;
- non superiore a 10,33 Euro con riferimento all'IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito o credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere calcolato in misura diversa dalla singola legge regionale. In buona sostanza, ogni regione detiene una propria aliquota.

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette va effettuato anche il versamento dell'IVA dovuta per i maggiori ricavi o compensi 2022 indicati nel Modello Redditi 2023, da parte dei soggetti ISA che hanno deciso di adeguare, ovvero migliorare, il

proprio Indice di affidabilità. Si rammenta che a tal fine nel Modello F24 va utilizzato il codice tributo "6494".

Entro il medesimo termine di versamento delle imposte dirette va effettuato anche il versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva, allora calcolata nella misura del 3% del saldo attivo di rivalutazione, dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio al 31.12.2020. Va effettuato altresì il versamento della terza rata dovuta per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione, allora calcolata nella misura del 10% del saldo medesimo, affinché la predetta riserva potesse essere distribuita fra i soci, così come stabilito dal D.L. 104/2020.

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette va effettuato anche il versamento della seconda o terza rata dell'imposta sostitutiva, allora dovuta nella misura del 10%, per l'affrancamento del saldo attivo, da parte delle imprese del settore alberghiero e/o termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio al 31.12.2021, ai sensi dell'articolo 6-bis, D.L. 23/2020.

Quanto all'IRAP, si ricorda che l'articolo 1, comma 8, Legge 234/2021 (Finanziaria 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l'esonero dal pagamento dell'IRAP per le persone fisiche:

- esercenti attività commerciali. Risultano beneficiarie dell'esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari;
- esercenti attività di lavoro autonomo. Considerato il riferimento alle "persone fisiche", l'esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell'attività in forma associata (vedasi le associazioni professionali).

L'esonero comporta l'esenzione dal calcolo e dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ed opera a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione e, quindi, anche in presenza di dipendenti e/o collaboratori e di beni strumentali "rilevanti".

Per i redditi da locazione di immobili ovvero per i redditi diversi derivanti dalle c.d. "locazioni brevi" assoggettati a cedolare secca è necessario:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB (locazioni ordinarie) ovvero nel quadro RL (locazioni brevi) del Modello Redditi 2023 PF;

- versare il saldo dovuto per il 2022 al netto di quanto già versato a titolo di acconto nonché, in caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta operata dallo stesso.

Entro il termine previsto per il pagamento del saldo IRPEF, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2022 dell'imposta determinata nel quadro RW del Modello redditi 2023 PF, per gli immobili situati all'estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

In merito si rammenta che sono esenti IVIE gli immobili esteri che costituiscono abitazione principale (comprese le relative pertinenze) ovvero la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione del matrimonio, solo se l'immobile, in Italia, risulterebbe "non di lusso".

Le società di capitali considerate "società di comodo", sono tenute all'applicazione della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES e devono versare il saldo 2022 entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

GLI ACCONTI DELLE IMPOSTE 2023

I contribuenti sono tenuti al versamento dell'acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2023 (ovvero da dichiarare nel Modello Redditi o Irap 2024), entro i medesimi termini previsti per il saldo 2022, ovverosia entro il 30.06.2023 o 31.07.2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

Come di consueto, l'acconto può essere determinato con l'utilizzo del metodo "storico" oppure con il metodo "previsionale", tenendo presente che i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono effettuati in 2 rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 Euro.

Quanto ai metodi di determinazione degli acconti, possiamo scegliere fra:

- il metodo di determinazione degli acconti c.d. "storico" in base al quale l'acconto 2023 è determinato sulla scorta del saldo imposte 2022 evidenziata a rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del Modello Redditi 2023 oppure a rigo "Totale imposta" del quadro IR del Modello IRAP 2023. Va considerato

l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione. Così, ad esempio, il credito IRPEF risultante dal mod. REDDITI 2023 PF (rigo RN46) può essere utilizzato per versare un minor acconto;

- il metodo di determinazione degli acconti c.d. "previsionale" in base al quale è possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e, quindi, un'imposta 2023 inferiore rispetto al 2022.

Ai fini del versamento dell'acconto si rammenta inoltre che i "soggetti ISA" con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 Euro determinano gli acconti delle imposte in 2 rate di pari importo ciascuna del 50% (anziché 2 rate pari al 40% e 60% cadauna).

A seconda del soggetto tenuto al versamento, pertanto, la determinazione dell'acconto da versare risulta essere:

- per i soggetti "no ISA", con prima rata nella misura del 40% e seconda rata del 60%;
- per i "soggetti ISA", con prima e seconda rata nella misura del 50% ciascuna.

Nella seguente tabella si evidenziano le peculiarità legate al versamento degli acconti.

RIGO RN34 "DIFFERENZA"	VERSAMENTO	SCADENZA
Non superiore a 51,65 €	Non dovuto	-
Superiore a 51,65 € ma inferiore a 257,52 €	Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34)	30.11.2023
Superiore a 257,52 €	Per soggetti ISA → 2 rate di pari importo (50% cadauna)	30.06.2023 oppure 31.07.2023 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 30.11.2023

	Per soggetti no ISA → 2 rate pari al 40% e 60%	30.06.2023 31.07.2023 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 30.11.2023
--	---	--

Si ricorda che nel quadro RN del Modello Redditi 2023 PF è presente il prospetto "Acconto 2023" nel quale va indicato l'ammontare dell'acconto 2023 dovuto. Si rammenta che a rigo RN62 va sempre riportato l'acconto dovuto applicando il metodo storico "e non i minori importi versati o che si intendono versare" avendo utilizzato il metodo previsionale.

In tale prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell'acconto 2023 al ricorrere degli specifici casi normativamente previsti. Come in passato, in presenza di particolari fattispecie può risultare "conveniente" determinare l'acconto 2023 con il metodo previsionale.

Le persone fisiche che dal 2023 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:

- non sono tenute al versamento dell'acconto 2023 per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF 2023 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario o reddito diverso (derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad IRPEF.

Viceversa, le persone fisiche che nel 2023 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati a decorrere dall'uscita:

- non sono tenute a versare l'acconto IRPEF 2023 per il reddito dell'immobile che nel medesimo anno sarà assoggettato ad IRPEF;
- possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l'acconto per la cedolare secca.

Come noto, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa e in applicazione di tale regime, ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

Tuttavia, il reddito del primo periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. Così, per le imprese che,

dal 2023, passano dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata per cassa, le rimanenze finali 2022 costituiscono un costo deducibile per il 2023. Pertanto, in virtù di tale previsione, l'impresa può trovare conveniente rideterminare gli acconti 2023 sulla base della deducibilità fiscale delle rimanenze finali in capo all'impresa ex contabilità ordinaria.

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

In merito alla addizionale regionale, si rammenta che non sono dovuti acconti ma è previsto solo il versamento del saldo al 30.06.2023, o 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%.

Quanto all'addizionale comunale, il saldo 2022 e primo acconto 2023 vanno entrambi versati entro il 30.06.2023 o 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%. Il secondo acconto va versato nei modi ordinari entro il 30.11.2023.

CONTRIBUENTI FORFETARI E MINIMI

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2022 e continuano ad applicarlo nel 2023, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le modalità previste ai fini IRPEF.

I soggetti minimi 2022 che, nel 2023, vogliono adottare il regime ordinario o semplificato per cassa:

- determinano il reddito 2023 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF;
- possono versare l'acconto 2023 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793") e scomputarlo nel quadro RN del Modello Redditi 2024 PF oppure possono applicare il metodo previsionale e non versare l'acconto 2023 dell'imposta sostitutiva versando, quindi, solo il saldo 2023 entro il 30.06.2024.

I soggetti minimi 2022 che nel 2023 adottano il regime forfetario:

- assoggettano il reddito 2023 all'imposta sostitutiva pari al 15%;
- versano l'acconto 2023 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro LM del Modello Redditi 2024.

In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2023 hanno aderito al regime forfetario in luogo di quello ordinario non siano tenuti a versare

l'acconto dell'imposta sostitutiva 2023, mancando la base di riferimento. Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2023 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2023 rispetto a quello risultante con il metodo storico.

I soggetti forfetari nel 2022 che, nel 2023, adottano il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):

- determineranno il reddito 2023 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;
- possono versare l'acconto 2023 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790") e scomputarlo nel quadro RN del Modello Redditi 2024 PF oppure possono applicare il metodo previsionale e, quindi, non versare l'acconto 2023 dell'imposta sostitutiva.

VERSAMENTI IMPOSTE DI SOCIETA' DI CAPITALI

L'acconto IRES 2023 dovuto dalle società di capitali, applicando il metodo c.d. storico, è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" risultante a rigo RN17 del Modello Redditi 2023 SC.

Nella tabella che segue si evidenziano le peculiarità dei versamenti degli acconti IRES per le società di capitali.

RIGO RN17 / RN28		ACCONTO IRES 2023	SCADENZA
Non superiore a 20,66 €		Non dovuto	-
Superiore a 20,66 € ma inferiore a 257,52 €		Versamento in unica soluzione se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) nella misura del 100%	30.11.2023
Superiore a 257,52 €	Soggetti no ISA	Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l'anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio al 30.04.2023	30.06.2023 oppure 31.07.2023 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 30.11.2023

Soggetti ISA	Soggetti ISA	Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l'anno solare e termine di approvazione del bilancio lungo al 30.06.2023	31.07.2023 oppure 30.08.2023 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 30.11.2023
		Versamento in 2 rate pari al 50% cadauna di rigo RN17 se esercizio coincidente con l'anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio al 30.06.2023	30.06.2023 oppure 31.07.2023 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 30.11.2023
		Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l'anno solare e termine di approvazione del bilancio lungo al 30.06.2023	31.07.2023 oppure 30.08.2023 con magg. 0,40% Secondo acconto entro il 30.11.2023

Le società di comodo tenute dal 2022 all'applicazione della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES devono versare, altresì, l'acconto 2023 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo. Si ritiene che, anche per il versamento di tale acconto da parte di un soggetto ISA, trovi applicazione il meccanismo per cui, se l'acconto va versato in 2 rate, le stesse debbano essere del 50% cadauna.

Per le S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'articolo 116, TUIR, l'acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive come rappresentato dalla seguente tabella.

Primo anno di validità dell'opzione	La società che intende applicare il regime di trasparenza dal 2023 calcola l'acconto IRES 2023 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto della trasparenza), anche se dal 2023 non è soggetto passivo IRES e attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel Modello Redditi 2024 PF sul reddito 2023 ad essi imputato per trasparenza.
--	---

Primo periodo successivo la scadenza del triennio	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2020 - 2022 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2023 - 2025, è tenuta a versare l'acconto IRES 2023 calcolato sulla base dell'imposta 2022 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione. I soci, non devono versare gli acconti previsionali o storici sulla base del reddito determinato secondo le regole per trasparenza.
Periodo di decadenza dal regime	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2023 è tenuta a versare l'acconto IRES 2023 calcolato sull'imposta 2022 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.
Anni successivi di validità dell'opzione	La società che ha esercitato l'opzione per il triennio 2021 - 2023 non deve versare alcun acconto IRES per il 2023. Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2019 - 2021 ed intende rinnovare l'opzione per il triennio 2023 - 2025 non versa l'acconto IRES 2023. In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell'acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l'opzione, considerato che se viene meno l'adesione anche di uno solo dei soci l'opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l'obbligo di versare l'acconto IRES 2023.

ACCONTI IRAP 2023

Il versamento dell'acconto IRAP 2023 va determinato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF e IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del 100% da versare:

- per i soggetti "no ISA" in unica soluzione entro il 30.11.2023 ovvero in 2 rate, pari al 40% e 60% cadauna, rispettivamente entro il 30.06.2023, ovvero entro il 31.07.2023 con maggiorazione 0,40% e il 30.11.2023;

- per i "soggetti ISA" in unica soluzione entro il 30.11.2023 ovvero in 2 rate pari al 50% cadauna, rispettivamente entro il 30.06.2023, o 31.07.2023 con maggiorazione 0,40% e il 30.11.2023.

Per i soggetti IRES, come sopra evidenziato, in caso di termine "lungo" di approvazione del bilancio (30.06.2023) il termine di versamento dell'unica o prima rata di acconto risulta essere il 31.07.2023, ovvero il 30.08.2023 con maggiorazione 040%. Sempre entro il 30.11.2023 il versamento della seconda rata.

L'acconto IRAP non è dovuto se l'importo di rigo IR21 "Totale imposta" del Modello IRAP 2023 è non superiore a 51,65 Euro per i soggetti IRPEF e non superiore a 20,66 Euro per gli altri soggetti (IRES).

OBBLIGO RICALCOLO ACCONTI 2023

In caso di utilizzo del metodo c.d. storico di determinazione degli acconti, al ricorrere di specifiche condizioni è obbligatorio ricalcolare l'acconto IRPEF o IRES considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando determinate disposizioni. Per l'acconto 2023 il ricalcolo risulta obbligatorio nei seguenti casi:

- deduzione forfetaria distributori carburanti. Per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2023, l'imposta 2022 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito;
- noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto. Per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2023, il reddito 2022 va rideterminato considerando anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%;
- liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi o concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive. Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche la quota pari a 1/5 di liberalità dedotta.

Come sopra accennato, nel Modello Redditi 2023 PF è presente uno specifico rigo (RN61) nel quale riportare i dati del ricalcolo dell'acconto IRPEF 2023. Tali informazioni non sono,

invece, da esporre nel Modello Redditi 2023 SC nel quale è richiesta l'indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo acconto IRES 2022) e non dei dati per il ricalcolo dell'acconto 2023.

MODALITA' DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo e degli acconti delle imposte, il contribuente può utilizzare in compensazione verticale od orizzontale i crediti a sua disposizione.

Quanto alla compensazione verticale, possono essere utilizzati imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il Modello F24.

Quanto alla compensazione orizzontale, si possono utilizzare imposte e/o contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del Modello F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- è fissato a 5.000 Euro il limite annuo di utilizzo dei crediti IRES, IRPEF e IRAP in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità sulla intera dichiarazione; tale limite è elevato a 20.000 Euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2022 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2021 e 2022 pari a 8,5;
- sia i soggetti titolari di partita IVA che i "privati" devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito nel Modello F24, indipendentemente dall'importo;
- non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell'utilizzo indebito di crediti.

Le prossime scadenze



16 giugno 2023

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IVA – VERSAMENTO

Termine per il versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

IMU

Termine entro cui è possibile versare la 1^a o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2023, mediante il modello F24.

25 giugno 2023

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 giugno 2023

MODELLO REDDITI 2023

Termine per versare il saldo 2022 e/o il 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le

persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza maggiorazione.

IRAP 2023

Termine per versare il saldo 2022 e/o il 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023 o della 1^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza maggiorazione.

CRIPTO-ATTIVITA'

Termine per versare, in unica soluzione o come 1^a rata, l'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto alla data del 01.01.2023 da parte di quei soggetti che detengono cripto-attività.

ISA

Termine per versare l'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

IMMOBILI ALL'ESTERO

Termine per versare, in unica soluzione o come 1^a rata, l'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

ATTIVITÀ FINANZIARE ALL'ESTERO

Termine per versare, in unica soluzione o come 1^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute

all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

Termine per versare la 3^a rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al 1.01.2021.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Termine per versare il diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

IMU

Termine per presentare la dichiarazione Imu per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (D.L. 198/2022).

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per versare i contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, senza maggiorazione.

ROTTAMAZIONE QUATER

Termine per presentare l'istanza di adesione.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE DA ISTITUTI DEFLATTIVI

Termine per versare la 2° rata delle somme dovute.
